

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 10/09/2025 n. 1134

Settore IV

4.4 - Area Governo del Territorio

4.4.3 - UO Attività Amministrativa

OGGETTO: ART. 11 DEL D.P.R. N. 31 DEL 13/02/2017 - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA RELATIVA AI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PERGOLA AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER INTERVENTI MINORI IN FRAZIONE S.PIETRO N. 27 COMUNE DI ARCEVIA - RICHIEDENTE: CASAVECCHIA LEONELLO - PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA:

- la nota prot. n. 7145 del 29/07/2025, pervenuta in pari data e assunta al protocollo prov.le al n. 30708 del 29/07/2025, con cui il Comune di ARCEVIA ha trasmesso, per conto del Sig. CASAVECCHIA LEONELLO, l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii, e dell'art. 11 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, per la realizzazione dei lavori in oggetto;
- la nota prot. n. 31805 del 05/08/2025, con cui l'Area Governo del Territorio del Settore IV della Provincia di Ancona, ha comunicato al Comune di ARCEVIA ed al richiedente, l'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione chiesta, e la conclusione dello stesso prevista per il 27/09/2025;

RICHIAMATA la relazione istruttoria ns. prot. n. 32284 del 07/08/2025, redatta dal responsabile del procedimento, Dott. Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area Governo del Territorio del Settore IV, ai sensi del comma 5 dell'art. 11 del D.P.R. 31/2017:

“Dato atto che l’intervento ricade in una zona vincolata ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” art.142 c.1 lett. c) – Fiumi, torrenti, corsi d’acqua, interessando la fascia di rispetto del Torrente Nevola - (c.d. Galasso acque).

L’intervento proposto riguarda la realizzazione di una pergola in legno con il tetto ad una falda posta in aderenza ad un fabbricato ad uso abitativo sito in Frazione San Pietro n. 27 nel Comune di Arcevia in un’area individuata dal PRG come Zona “E1.a di salvaguardia paesistico-ambientale e della struttura storica del paesaggio” normata dall’art. 73 delle NTA.

Il fabbricato oggetto di intervento, costituito da due piani fuori terra, presenta una corte esterna provata posizionata in un contesto dove insiste un’azienda agricola.

Il fabbricato residenziale oggetto di intervento, presenta una finitura esterna con mattoni a faccia vista e sportelloni in legno e manto di copertura in coppi.

Il pergolato sarà realizzato con una struttura portante avente dimensioni esterne 8,60 x 3,35 m con altezza variabile da 2,30 a 2.80 m con una superficie utile di circa 28 mq.

La pergola avrà n. 6 pilastri e travi di collegamento in legno a sezione rettangolare e una copertura con tavolato di legno.

Considerato che:

- *l’intervento in esame è riconducibile alla tipologia di lavoro di cui alla voce B17 dell’Allegato B del D.P.R. n. 31/2017;*
- *al fine di minimizzare l’inserimento paesaggistico i manufatti saranno realizzati con materiali naturali senza intaccare aree verdi preesistenti non arrecando, pertanto, una sensibile alterazione della percezione visiva del paesaggio circostante.*

Per quanto sopra esposto, fermo restando la competenza del Comune in merito alla conformità urbanistico-edilizia dell’intervento, si propone di esprimere parere favorevole all’autorizzazione paesaggistica per i lavori di “REALIZZAZIONE DI PERGOLA AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER INTERVENTI MINORI”, identificati al Catasto Fabbricati al Foglio 12 part. 265 sub 3, in quanto compatibili con i vincoli di legge e le prescrizioni del Piano Paesaggistico, nel rispetto delle prescrizioni seguenti, in parte linea con quanto proposto nel progetto:

- *per la realizzazione del pergolato in legno si prediligano essenze naturali di colore marrone scuro;*
- *il manto di copertura dovrà avere cromia simile a quella di un classico manto in coppi e le eventuali lattonerie impiegate per la regimentazione delle acque meteoriche dovranno essere in rame.”.*

CONSIDERATO che con nota prot. n. 32284 del 07/08/2025 la scrivente Area ha provveduto a trasmettere alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino la “*motivata proposta di accoglimento*” di cui sopra, unitamente alla documentazione allegata all’istanza presentata dal Comune di ARCEVIA, al fine di ottenere il parere di cui al comma 5 dell’art. 11 del D.P.R. n. 31/2017;

CONSIDERATO che risulta decorso inutilmente il termine previsto dall’art. 11, comma 5, D.P.R. n. 31/2017 senza che la Soprintendenza ABAP-AN-PU abbia reso il prescritto parere vincolante in merito all’intervento in oggetto;

VISTO l’art. 11, comma 9, del D.P.R. n. 31/2017, secondo il quale, in caso di mancata espressione del parere vincolante da parte della Soprintendenza, nei tempi previsti dal comma 5 del medesimo articolo, si forma il silenzio assenso come disposto dall’art. 17-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., e l’amministrazione competente ne prescinde e rilascia l’autorizzazione;

RITENUTO, per tutto quanto sopra specificato e per le motivazioni espresse nella suddetta relazione istruttoria, ai soli fini dell’art. 146 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii., e dell’art. 11 del D.P.R. 31/2017 di poter esprimere parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per le opere di che trattasi, proposte dal Sig. CASAVECCHIA LEONELLO in Comune di ARCEVIA - Frazione S. Pietro n. 27, con le prescrizioni contenute nel dispositivo;

VISTI:

- l’art. 11 “*Semplificazioni procedurali*” del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017 “*Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*” entrato in vigore il 06/04/2017;
- l’Art. 146 “*Autorizzazione*” del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e ss.mm.ii.;
- l’art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”;
- il “*Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura*”

organizzativa dell'Ente", della Provincia di Ancona, da ultimo modificato con Decreto del Presidente della Provincia n. 165 del 07/12/2023;

- Il Decreto del Presidente della Provincia n. 46 del 06/04/2023 con cui è stato conferito all'Arch. Sergio Bugatti, l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore IV, art.110, comma 1, del TUEL, approvato con il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, a decorrere dal 15 aprile 2023, fino alla conclusione del mandato del Presidente;
- la determinazione dirigenziale n. 801 del 23/06/2025 con la quale è stato rinnovato al Dott. Arch. Massimo Orciani, a decorrere dal 01 luglio 2025 e fino al 30 settembre 2025, l'attuale incarico di titolarità di Elevata Qualificazione e di delega di funzioni dell'Area "Governo del Territorio" del Settore IV.

ATTESO che il responsabile del procedimento è, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, l'Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Governo del Territorio" del Settore IV;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile;

DETERMINA

- I. Di rilasciare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, l'autorizzazione paesaggistica semplificata, relativamente alle opere di *"REALIZZAZIONE DI PERGOLA AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER INTERVENTI MINORI"*, nel Comune di ARCEVIA, Frazione S. Pietro n. 27, proposte come da istanza presentata dal Sig. CASAVECCHIA LEONELLO e trasmessa dal Comune di ARCEVIA con nota prot. n. 7145 del 29/07/2025, pervenuta in pari data e registrata al ns. prot. n. 30708 del 29/07/2025, nel rispetto dei contenuti e prescrizioni della relazione istruttoria del Settore IV – Area Governo del Territorio (prot. n. 32284 del 07/08/2025), trascritta integralmente in narrativa e che qui s'intende riportata.
- II. Di dare atto, che secondo l'art. 11, comma 11 del D.P.R. n. 31/2017, che rimanda a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, *"l'autorizzazione è*

efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione. ... Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento ...".

- III. Di dare atto che, ai sensi del comma 12 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, *"L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado".*
- IV. Di dare atto che la presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio legittimante l'intervento urbanistico in oggetto.
- V. Di dare atto che il Comune di ARCEVIA, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.P.R. n.380/2001, è tenuto all'osservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, e che restano salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle norme urbanistico-edilizie vigenti e derivanti da eventuali altri vincoli gravanti sulla località.
- VI. Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134. comma 3, del T.U.E.L.
- VII. Di pubblicare, ai sensi del comma 13 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, la presente autorizzazione nell'elenco liberamente consultabile per via telematica sul sito www.provincia.ancona.it.
- VIII. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Soprintendenza ABAP-AN-PU, al Comune di ARCEVIA e al richiedente.
- IX. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- X. Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile il Dott. Arch. Massimo Orciani,

Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area Governo del Territorio del Settore IV.

Ancona, 10/09/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

ARCH. BUGATTI SERGIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE ATTO: BLASETTI CRISTIANO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ORCIANI MASSIMO

Classificazione 11.04.03
Fascicolo 2025/1374